



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"LA LEGGE SUL "DOPO DI NOI": IL TRUST COME STRUMENTO ECONOMICO
IN FAVORE DEI SOGGETTI DEBOLI"**

RELATORE:

CH.MO PROF. VINCENZO REBBA

LAUREANDO: ALBERTO BELLOTTO

MATRICOLA N. 1138410

ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019

NOTA:

1. “Il candidato, sottoponendo il presente lavoro, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il lavoro è originale e che non è stato già sottoposto, in tutto o in parte, dal candidato o da altri soggetti, in altre Università italiane o straniere ai fini del conseguimento di un titolo accademico. Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati ai fini della predisposizione dell’elaborato sono stati opportunamente citati nel testo e riportati nella sezione finale ‘Riferimenti bibliografici’ e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l’esplicito richiamo al documento originale”.

2. L’elaborato, in conformità con il Regolamento di Ateneo, escludendo Allegati e Bibliografia, rispetta il limite massimo di 10.000 parole.

ABSTRACT

CAPITOLO 1: LA LEGGE ITALIANA SUL DOPO DI NOI

1.1 La legge 11/2016 sul “dopo di noi”	1
1.2 Il contenuto della legge: analisi dei singoli articoli	2
1.3 Gli strumenti adottati dalla legge	7

CAPITOLO 2: IL TRUST “DOPO DI NOI”

2.1 Aspetti generali del trust	8
2.2 Le agevolazioni fiscali del trust “dopo di noi”	10
2.3 Criticità della legge e del trust “dopo di noi”	12
2.4 Il modello USA e il trust collettivo	15
2.5 Confronto tra Special Needs Trust e trust “dopo di noi”	19

CAPITOLO 3: PROSPETTIVE FUTURE PER GLI STRUMENTI ECONOMICI DI TUTELA NEL DOPO DI NOI

3.1 Introduzione alle soluzioni a favore del “dopo di noi”	21
3.2 Le prime soluzioni per migliorare il “dopo di noi”	22
3.3 Un istituto di credito per il “dopo di noi”: il progetto di UBI Banca	23

CONCLUSIONI	25
--------------------------	-----------

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

ABSTRACT

Il percorso storico che ha portato alla creazione della sfera di diritti della quale, quanto meno nei paesi più avanzati, ogni persona gode è stato lungo e tortuoso. Diritti politici, civili, ma soprattutto diritti umani, sono oggi universalmente attribuiti a ciascuna persona di qualsiasi popolo. Con l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948 da parte delle Nazioni Unite, sono state date le regole per la salvaguardia di tali diritti fondamentali e della dignità di ciascun individuo, senza distinzione "di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione" (art. 1 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948). Un punto di partenza che fissa i principi da perseguire, ma poi la palla passa ai singoli stati, chiamati a garantirne il rispetto e l'effettiva applicazione emanando leggi e disposizioni idonee ad eliminare gli ostacoli che creano disparità. Non si tratta di eliminare le diversità in senso assoluto, ma impedire che queste siano fonte di un'iniqua attribuzione di diritti e trattamenti, soprattutto a discapito di soggetti più deboli. Un esempio sono i portatori di handicap¹, protagonisti di questo elaborato: intendo trattare la gestione e programmazione, soprattutto economica, nel presente, della loro vita futura, cioè quando non avranno più una famiglia di riferimento che si prenderà cura di loro. Argomento delicato e complesso, ma essenziale da regolare proprio in virtù del tentativo di assicurare una vita il più possibile autonoma e dignitosa, al pari di ogni altra persona. Ho scelto di trattare questo tema poiché conosco diverse famiglie con figli o parenti con disabilità e ho avuto modo di discutere, più di qualche volta, della problematica legata alle sorti future di queste persone in difficoltà: cosa succederà quando non ci sarà più nessun parente a badare a loro in prima persona? Chi li sosterrà nell'espletamento delle attività di tutti i giorni e chi, ma soprattutto come, ne garantirà la sicurezza finanziaria per affrontare le spese quotidiane? Questi sono gli argomenti principali di questo elaborato suddiviso in tre capitoli. Il filo conduttore sarà la legge 112/2016, detta legge "dopo di noi", che va a regolare proprio questa tematica. Nel primo capitolo si approfondirà il contenuto della legge, articolo per articolo. Nel secondo si parlerà del trust, principale strumento economico a sostegno delle famiglie con disabili gravi andando ad analizzare la situazione nazionale e l'esempio americano. Nel terzo ed ultimo capitolo, infine, si parlerà delle prospettive future del "dopo di noi", del come favorire la diffusione e l'applicazione delle soluzioni proposte dalla legge per aiutare e sostenere soggetti disabili e le loro famiglie.

¹ Individui che "a causa di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che comportano difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vivono una situazione di emarginazione o di svantaggio sociale nel contesto di riferimento." (art. 3 comma 1, legge n. 104/1992).

CAPITOLO 1 - LA LEGGE ITALIANA SUL DOPO DI NOI

1.1 La legge 112/2016 sul “dopo di noi”

Affinché ci sia il pieno rispetto dei diritti umani dei quali ogni stato si fa carico, è necessario formulare leggi apposite, atte ad eliminare quanto più possibile le fonti di svantaggio e diversità tra i portatori di handicap e il resto della popolazione. La più famosa è la legge 104/1992, un vero e proprio riferimento in materia di integrazione ed assistenza delle persone diversamente abili, punto di partenza per quella che sarà la successiva produzione normativa relativa ai portatori di handicap. Oggi, partendo proprio dalla legge 104, si fa un passo oltre: non solo aiuti assistenziali, economici, solidali, ma anche misure per elevare le persone portatrici di handicap, per renderle quanto più possibile autonome, indipendenti e fruitrici di un'esistenza dignitosa e “normale”. Il passo successivo è far sì che ogni individuo portatore di handicap possa condurre una vita il più possibile autonoma (nei limiti di ogni particolare caso di disabilità) sia nel periodo dell'infanzia, fase in cui presumibilmente al suo fianco c'è una famiglia d'origine di riferimento e di supporto, ma anche e soprattutto dopo, quando, un giorno, tale famiglia non potrà più aiutarlo e seguirlo. La legge più importante, in questo senso, sempre considerando la dimensione nazionale, è stata prodotta circa tre anni fa: si tratta della legge 112/2016, detta legge sul “Dopo di Noi”.

Il nome della legge, “Dopo di Noi”, lascia facilmente intendere la questione alla quale si riferisce: si tratta del periodo di vita, di un individuo diversamente abile, nel quale quest'ultimo non sarà più affiancato dai genitori e sarà quindi privo di un sostegno familiare. In particolare, questa legge, si riferisce a tutti i casi di persone con “disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.” (art. 1 comma 2, legge 112/2016). “Dopo di noi”, cioè quando “noi”, i familiari del portatore di handicap, non saremo più in grado di aiutarlo. Sebbene questa sia una questione sempre esistita, una legge vera e propria che facesse ordine, la 112/2016 appunto, è stata approvata solamente il 22 giugno 2016. E' composta da dieci articoli che ne individuano finalità, prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale e gli strumenti economico finanziari dei quali si serve, nonché il loro funzionamento.

1.2 Il contenuto della legge: analisi dei singoli articoli

Partendo dall' articolo 1, la legge fissa il suo stesso obiettivo: "favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità" (art. 1 comma 1, legge 112/2016)². Vengono poi individuati i destinatari, cioè le persone affette da disabilità grave e i criteri secondo i quali si può ritenere "grave" una disabilità, richiamando l'art. 3 comma 3 e l'art. 4 della legge 104/1992. Infine, al comma 3, si individuano ulteriori aspetti che la legge mira ad agevolare, come la stipula di assicurazioni, la costituzione di vincoli di destinazione, di trust e di fondi speciali, da parte di soggetti privati, in favore di persone con handicap considerati gravi.

Dall'articolo 2 si ricava un'informazione piuttosto significativa: l'assistenza sociale e sanitaria ai destinatari della legge, è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Alla loro autonomia è lasciata quindi la programmazione, la definizione dei criteri per erogare i finanziamenti e la verifica dell'attuazione delle attività svolte, con l'eventualità di revocare i finanziamenti concessi. I budget e le risorse, variano quindi da regione a regione. Ciascuna di esse ha diritto a una quota parte del fondo messo a disposizione dallo stato. La ripartizione viene fatta sulla base del fabbisogno calcolato sul numero di beneficiari potenziali, tra i 18 e i 64 anni, dei progetti e dei servizi per i piani del "Dopo di Noi"³. Non solo: ogni regione, dal momento dell'entrata in vigore della legge, avrebbe avuto 6 mesi di tempo per presentare e inviare i propri progetti al Ministero, per ottenere l'autorizzazione ed i fondi effettivi. Purtroppo le regioni si sono mosse a macchia di leopardo, con ritardi e inadempienze. E' emerso che solo in quattro hanno redatto e quindi dato avvio al progetto individuale: Lombardia, Marche, Molise e Toscana. (De Carli, 2018)

La dotazione del Fondo è determinata dall'articolo 3: 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro il 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nella seguente tabella possiamo vedere la quota che sarebbe stata destinata a ciascuna regione durante il primo anno, ma che, come detto, è stata concessa solamente alle quattro che hanno inviato i progetti.

² Vi è un richiamo ai principi di altre disposizioni, nazionali e non solo, per giustificare la finalità di questa legge: gli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, gli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, realizzata il 13 dicembre 2006 a New York.

³ Dati raccolti dalla ricerca Multiscopo

Tabella 1.1: FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI ANNO 2016

Regioni	Quota di popolazione nella classe di età 18-64 anni	Risorse (€)
Abruzzo	2,2%	1.980.000
Basilicata	1,0%	900.000
Calabria	3,4%	3.060.000
Campania	10,1%	9.090.000
Emilia-Romagna	7,3%	6.570.000
Friuli-Venezia Giulia	2,0%	1.800.000
Lazio	10,1%	9.090.000
Liguria	2,5%	2.250.000
Lombardia	16,7%	15.030.000
Marche	2,6%	2.340.000
Molise	0,5%	450.000
Piemonte	7,2%	6.480.000

Puglia	6,9%	6.210.000
Sardegna	2,9%	2.610.000
Sicilia	8,6%	7.740.000
Toscana	6,1%	5.490.000
Umbria	1,5%	1.350.000
Valle d'Aosta	0,2%	180.000
Veneto	8,2%	7.380.000
TOTALE ...	100,0%	90.000.000

(Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 23 novembre 2016)

Per accedere alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è necessaria la sussistenza dei requisiti individuati nel Decreto Applicativo del 23 novembre 2016. Con le medesime modalità dell'accesso, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo (Castegnaro, 2017).

Per individuare gli utilizzi concreti del Fondo, ci si rifà al comma 1 dell'articolo 4 e all'articolo 5 del Decreto. Questo sarà essenziale per il finanziamento di un complesso di interventi:

- Affiancamento dell'individuo per l'uscita dal nucleo familiare d'origine;
- Interventi finalizzati all'aiuto e all'educazione alla domiciliarità;
- Accrescimento della consapevolezza e dell'abilitazione della vita quotidiana per raggiungere il più alto livello possibile di autonomia;
- Interventi per l'istituzione e la gestione di soluzioni alloggiative innovative;

- Allestimento di strutture extra-abitative temporanee adibite ad alloggio.

I progetti possono quindi prevedere forme di co-housing o co-working. Ciò avviene per garantire la maggior autonomia possibile contemporaneamente ad un'ideale integrazione in un nuovo contesto sociale alla persona disabile in seguito al "distacco" dalla famiglia d'origine. È permessa la compartecipazione nel finanziamento tra regioni, enti locali, del terzo settore e soggetti privati che operano nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che a queste varie figure si associano per realizzare proprio l'obiettivo che fissa la legge stessa (Castegnaro, 2017).

L'articolo successivo parla di detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative. Si stabilisce un aumento dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, che passano da 530 a 750 €.

L'articolo 6 tratta i vari strumenti economici dei quali la legge 112/2016 si serve per trovare applicazione in concreto: vincoli di destinazione, fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e, soprattutto, i trust. Questi ultimi rappresentano il più importante aiuto di tipo economico proposto dalla legge. Non è nulla di nuovo, tuttavia: i trust esistevano da ben prima che la legge venisse scritta. Secondo la definizione fornita dal dizionario Treccani, è un istituto giuridico che consente di dar vita a un fondo con patrimonio autonomo, su iniziativa di un donatore, che vi immette beni mobili e immobili, dei quali trasferisce la proprietà a un fiduciario che lo amministra. Quest'ultimo è chiamato "trustee" ed è tenuto ad agire secondo le istruzioni della persona che costituisce il fondo. L'obiettivo è il raggiungimento di un suo scopo o semplicemente l'amministrazione nell'interesse del beneficiario. Si adotta per separare i beni del fondo dal patrimonio personale del donatore. In caso di fallimento di quest'ultimo, dunque, non verrà mai aggredito il complesso di beni istituito grazie al trust e destinato, nel nostro caso particolare, alla persona affetta da disabilità grave (Treccani, 2012). Riguardo questa circostanza, l'articolo 6 ne specifica e ne approfondisce le peculiarità, dichiarando che sono esenti dall'imposta sulle donazioni e sulle successioni i beni e i diritti conferiti in trust, quelli gravati da vincoli di destinazione e quelli destinati a fondi speciali: quando una persona con handicap grave è beneficiaria del fondo, questo non potrà essere ridotto a causa della tassazione, né, in altri modi, si dovranno pagare le imposte tipiche associate all'istituto giuridico in questione. Emerge così il primo vero effetto con rilievo economico concreto relativo a questa legge: da un lato, una forma di aiuto verso gli individui disabili, esentati dal pagamento delle imposte; dall'altro, per compensare il mancato versamento, si giustifica in parte lo stanziamento da parte dello stato di fondi per

l'applicazione della stessa legge. Tali esenzioni sono ammesse solo se il trust o i fondi speciali perseguono certe finalità ritenute socialmente rilevanti in ambito di disabilità gravi, come l'assistenza e la cura, che devono essere indicate nell'atto istitutivo dei fondi speciali, dei vincoli di destinazione o del trust. Sono poi indicate ulteriori condizioni da rispettare perché gli individui che ne hanno diritto, a causa della loro comprovata disabilità grave, possano godere delle agevolazioni fiscali:

- Il contratto deve essere fatto per atto pubblico;
- Si devono indicare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i relativi ruoli. Si devono poi precisare la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave e le attività assistenziali necessarie a garantirne la cura e la soddisfazione dei bisogni;
- Si devono indicare gli obiettivi in termini di benessere e di progetto di vita del soggetto con handicap grave e gli obblighi del trustee per la realizzazione di questi;
- Le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie del trust;
- I beni conferiti devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali indicate nel contratto;
- Il contratto deve individuare il guardiano, il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte. Questo deve essere individuato durante l'intero periodo della sua durata;
- Il termine finale del contratto è previsto al momento del decesso del beneficiario;
- Il contratto deve stabilire la destinazione del patrimonio residuo;

Vengono infine illustrate le varie agevolazioni fiscali previste per i trust “dopo di noi” e i tempi di attuazioni di tali disposizioni. Riprenderemo la nostra analisi sui trust per comprenderne pro, contro e varianti internazionali nel capitolo successivo.

L'articolo 7 dichiara l'impegno delle istituzioni nella promozione di campagne informative a supporto della legge sul “Dopo di Noi”.

Nell'articolo 8 si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni 30 giugno, emani alle camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui si farà menzione all'articolo 9.

Proprio in questa penultima disposizione si indicano i fondi destinati alla realizzazione della legge sul “Dopo di Noi” nel triennio 2016-2019. Si prevede poi che il Ministero

dell'economia e delle finanze monitori i riflessi economici della legge e che possa apportare, qualora fosse necessario, variazioni di bilancio.

L'ultimo articolo, il 10, dichiara l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

1.3 Gli strumenti adottati dalla legge

Affinchè una famiglia possa accedere ai benefici offerti dalla legge 112/2016, è necessaria la preparazione di un "progetto di vita individuale" (e di un budget connesso) del soggetto disabile grave. L'obiettivo è quello di valutare il tipo e l'intensità degli aiuti che devono essere garantiti a quest'ultimo, per poter richiedere il finanziamento. Gli aiuti possono essere sia esclusivi, mirati sul singolo caso del particolare soggetto, che comunitari, finalizzati ad aiutare in gruppo più soggetti con disabilità grave. Nel primo caso si affianca il soggetto disabile durante la fase di adattamento alla "nuova vita", che diviene maggiormente autonoma a seguito del distacco dalla famiglia. Spesso, il co-housing, avviene inserendo nella stessa abitazione più persone con problemi psico-fisici, dove viene fatto tutto il possibile per aiutarli e accompagnarli nel percorso che li porterà a diventare il più indipendenti possibile. Nel co-working, l'affiancamento avviene all'interno di strutture nelle quali i disabili gravi lavorano, anche insieme. Dunque il processo di inserimento e di integrazione nella società e di "educazione all'autonomia" avviene attraverso il mondo del lavoro. Entrambe le soluzioni, come detto in precedenza, hanno lo scopo di garantire e soprattutto educare, quanto più possibile, all'autonomia, all'indipendenza e all'autosufficienza. Come anticipato, i fondi stanziati dallo stato, in ragione della legge 112/2016, sono destinati sia a coprire le minori entrate causate dalla tassazione meno pressante prevista per i trust, sia a creare forme di integrazione ed "educazione all'autosufficienza". Tuttavia, le agevolazioni fiscali sui trust restano il principale mezzo di sostegno economico per le persone affette da handicap grave e per i loro familiari. Una valida soluzione per garantire una base economica a chi, un giorno, si troverà ad affrontare la vita senza l'appoggio della famiglia, dovendo però fare sempre i conti con una forma di disabilità. Un aiuto economico importante, ma non privo di problematiche, soprattutto per quanto riguarda la creazione stessa dei fondi, in molti casi possibile solo per le famiglie più benestanti a causa degli alti costi di imposta previsti da tale istituto giuridico.

CAPITOLO 2 – IL TRUST “DOPO DI NOI”

2.1 Aspetti generali del trust

La legge 112/2016 si inserisce nell’ordinamento giuridico italiano come la prima, seppur limitata, norma che mira ad assicurare concrete misure di protezione ai portatori di handicap, con l’obiettivo di garantirne l’inclusione sociale. L’ispirazione viene dalla legislazione statunitense, che impone la tutela delle persone diversamente abili sia attraverso programmi di assistenza pubblica, come Social Security, Medicaid e Medicare⁴, sia con soluzioni che appartengono al privato, come ad esempio gli Special Needs Trusts (The Arc Wisconsin, 2018). Proprio quest’ultimo strumento economico, quello del trust, è individuato come il principale mezzo per la realizzazione dei programmi di tutela e di sostegno dei disabili, ed è stato appunto ripreso, seppur non emulato, anche dal legislatore italiano al momento della progettazione della legge sul “Dopo di Noi”. Si rivela essere un atto programmatico duttile e flessibile, grazie al quale i genitori del disabile grave possono tutelare il figlio non solo per quanto riguarda la stabilità finanziaria, ma anche i suoi sogni, i suoi desideri e le sue aspirazioni, organizzando assieme ad esso il suo progetto di vita futura. Per la costituzione del trust non è necessario l’intervento di un giudice, basta che la forma sia quella dell’atto pubblico e che vengano rispettate tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 6. I soggetti rilevanti in questo particolare istituto giuridico sono il disponente, il trustee (o fiduciario), il guardiano e il beneficiario. Il primo è la figura principale: colui che costituisce de facto il fondo, stabilendo quali beni inserire, come questi devono essere utilizzati e gestiti sulla base delle esigenze e dei desideri del beneficiario, cioè il soggetto disabile. Tale figura coincide, nel nostro caso, con il genitore, che va letteralmente a programmare e stabilire anzitempo svariati aspetti della vita del figlio, rispettandone abitudini, aspirazioni e necessità in modo tale da assicurargli allo stesso tempo sicurezza e possibilità di autorealizzazione. Oltre alle finalità, esso deve scegliere e nominare il soggetto deputato ad amministrare i beni per realizzare gli obiettivi programmati, cioè il trustee. Quest’ultimo, che non deve essere necessariamente un professionista o un profondo conoscitore della normativa, instaura con il disponente un rapporto di fiducia, in ragione del quale è giuridicamente obbligato a compiere quanto è previsto dall’atto istitutivo. In caso di violazione degli obblighi o di condotta non

⁴ I programmi assistenziali pubblici americani sono Medicare e Medicaid. Il primo è amministrato direttamente dal governo federale ed è destinato alle persone con più di 65 anni e a quelle con meno di 65 anni con disabilità. Prevede una copertura per cure importanti, come l’ospedalizzazione e determinati tipi di riabilitazione. Offre inoltre l’accesso ad assicurazioni sanitarie private. Medicaid è invece un programma misto statale e federale, per cui è amministrato dai singoli stati, che devono però attenersi alle regole generali federali. Provvede a offrire un’assistenza infermieristica qualificata per i disabili, di qualunque età e con risorse limitate, pagando le prescrizioni, le terapie e le visite mediche.

diligente, è personalmente responsabile e tenuto al risarcimento dei danni che cagiona (Notariato e Associazioni dei Consumatori, 2017). Affinchè questi possa gestire il complesso dei beni nella maniera migliore, relativamente agli obiettivi prefissati, è necessario che il disponente gli trasferisca, nella maniera più dettagliata e completa possibile, qualsiasi informazione sulla persona disabile, beneficiaria del trust. Le “Lettere dei desideri” sono i documenti che contengono proprio queste indicazioni, vengono allegati all’atto istitutivo. Queste possono essere aggiornate e modificate successivamente l’istituzione del trust. L’accettazione da parte del trustee può essere contenuta in un atto a parte oppure risultare per fatti concludenti, compiendo le funzioni che gli spettano sulla base di quanto è stabilito nell’atto istitutivo (Marsicano, 2015)⁵. Sull’operato e il rispetto degli obblighi del fiduciario, vigila il guardiano. Anche quest’ultimo è nominato dal disponente, che per altro ne può anche espandere i poteri, sempre nel rispetto dei limiti di legge, stabilendo, per esempio, che il trustee possa compiere determinati atti solo dopo aver ottenuto il consenso dello stesso guardiano. Questo ruolo può essere ricoperto da un singolo, per esempio dall’amministratore di sostegno che segue il soggetto disabile, ma anche da una pluralità di persone, che costituiscono in questo modo il Collegio dei guardiani. Infine, l’ultima figura di rilievo, è quella del beneficiario, il soggetto affetto da disabilità grave, nel caso di trust sul “dopo di noi”, a cui vantaggio è amministrato il trust. (Adinolfi, 2016)

Il fondo costituito, riassumendo, è gestito dal trustee, che ne risulta come il proprietario, sotto la supervisione del guardiano, seguendo le disposizioni lasciate dal disponente che hanno come obiettivo la tutela e il sostegno del beneficiario. Tale complesso di beni non può mai essere aggredito dai creditori del disponente, né del trustee che lo amministra e deve essere utilizzato parallelamente ai finanziamenti e agli ausili fiscali che la sanità pubblica garantisce ai portatori di handicap. Si tratta di un patrimonio ulteriore, che non si sostituisce agli aiuti economici già garantiti per legge, utile per la realizzazione dei progetti di vita indicati dal disponente, più che per il pagamento di cure mediche o l’espletamento di attività quotidiane, già coperte e garantite dalla sanità pubblica. È importante sottolineare questo aspetto, perché è il chiaro segnale che permette di definire il trust del “dopo di noi” come strumento istituito a vantaggio del soggetto diversamente abile e della sua famiglia. Un fondo che garantisce al beneficiario un patrimonio extra, completamente protetto da qualsiasi potenziale creditore di chi amministra o di chi ha istituito il trust a suo vantaggio, per realizzare i propri obiettivi e

⁵ È possibile che il disponente nomini sé stesso come trustee, separando i patrimoni dei genitori e del figlio disabile per indirizzare e abituare il portatore di handicap all’emancipazione e all’autosufficienza, nei limiti del possibile, ancor prima della morte dei genitori, così da non trovarsi impreparato quando tale momento si presenterà (Zanchi, 2015).

progetti di vita, delineati assieme alla famiglia. Un atto unilaterale, i cui contenuti sono pensati e definiti proprio in relazione al caso particolare che li origina: ogni trust viene costruito su misura, per rispondere sia alle circostanze esterne che alle esigenze precise di ciascun beneficiario (La Torre, 2015).

2.2 Le agevolazioni fiscali del trust “dopo di noi”

Le prerogative legali per creare questo tipo di trust, come detto nel precedente capitolo, sono indicate nell'articolo 6. Il rispetto di questi parametri consente al trust di ottenere l'accesso alle agevolazioni fiscali che lo caratterizzano e lo rendono lo strumento di tutela dei più deboli che si propone di essere. A maggior ragione, è necessario che venga istituito per provvedere all'assistenza, alla cura e protezione delle persone con disabilità grave, accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali (Pietrella, 2018). L'articolo 6 illustra anche le varie agevolazioni fiscali riservate ai trust a favore di soggetti disabili:

- Per i trust a favore dei portatori di handicap grave, qualora siano ricompresi beni immobili, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si applicano in misura fissa: è previsto che, nella fase istitutiva, si debbano versare 200 € per ciascuna delle tre imposte e per singolo immobile inserito nel fondo. Durante la sua durata, il trust non assolve alcuna imposta di successione. La fase conclusiva si ha con la morte del beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario muoia prima del disponente, si prevede che ci sia un trasferimento a favore di quest'ultimo applicando le imposte in misura fissa, le stesse che si applicherebbero al momento dell'istituzione del trust. In tutti gli altri casi in cui si voglia trasferire il complesso di beni, le imposte si applicano in misura ordinaria. Ciò significa che per le imposte di successione si rispettano i limiti e le franchigie previste in materia successoria (Vedi tabella 2.1). Inoltre sono dovute sia l'imposta ipotecaria che catastale, che scontano rispettivamente l'aliquota del 2% e 1% (Pietrella, 2018).

Tabella 2.1 Imposte di successione e donazione

Eredi	Imposta di successione	Imposta ipotecaria	Imposta catastale	Imposta di bollo	Tassa ipotecaria	Voltura catastale
Coniuge o parenti in linea retta	Esente fino a 1.000.000 €. Oltre la franchigia 4% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*	230 €	35 €	55 €
Fratelli e sorelle	Esente fino a 1.000.000 €. Oltre la franchigia 6% sul valore complessivi dei beni e diritti	2%*	1%*	230 €	35 €	55 €
Parenti fino 4° e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al 3°	6% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*	230 €	35 €	55 €
Parenti oltre il 4° e di affini in linea collaterale oltre il 3°, nonché a favore di estranei	8% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*	230 €	35 €	55 €
Persone fisiche con handicap riconosciuto grave	Esente fino a 1.500.000 €	2%*	1%*	230 €	35 €	55 €

* Sul valore degli immobili con il minimo di 200,00 € oppure 200,00 € se prima casa per almeno uno dei beneficiari

Fonte: *Fondazione Futura Siena – Grazzini, 2017*

- Tutti i documenti relativi al trust sono esenti dall'imposta di bollo. Ciò vale per tutti “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee” (Grazzini, 2017)
- Nel caso in cui nel trust vengano trasferiti beni immobili o diritti reali su questi, i comuni possono stabilire esenzioni o aliquote ridotte dell'imposta municipale propria. Ciò avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (poiché, ipoteticamente, si disporrebbe già della copertura necessaria grazie ai fondi messi a disposizione dallo stato per l'applicazione della legge del “Dopo di Noi”). Tale disposizione però appare molto difficile da attuare, poiché risulta arduo per i Comuni rispettare il vincolo di invarianza del bilancio rinunciando a delle fonti di gettito. (Grazzini, 2017)
- È previsto che gli atti a titolo gratuito, come donazioni o erogazioni liberali, effettuati dai privati nei confronti di trust, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato (anziché del 10%) fino a un tetto di 100.000 € (anziché di 70.000 €) (Notariato e Associazioni dei Consumatori, 2017).

All'interno del testo di legge si individuano anche i tempi di decorrenza per le varie agevolazioni fiscali: Dal 2016 era prevista la maggior deduzione per erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito. Dal 2017, l'esenzione dall'imposta di successione e donazione, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e l'esenzione da imposta di bollo. (Grazzini, 2017)

I trust italiani sono soggetti passivi IRES⁶, in particolare, per quello “dopo di noi”, è previsto che le imposte gravino sul trust stesso e che siano assolte dal trustee. Il prelievo quindi risulta meno pesante rispetto alla tassazione IRPEF⁷, con un'aliquota fissa del 24%. (Grazzini, 2017)

La legge 112/2016, dunque, si propone di mettere al centro dell'attenzione un tema delicato come quello della tutela delle persone disabili prive del sostegno familiare. Una pietra miliare per quanto riguarda le disposizioni su questa materia, che però è un punto di partenza, per altro non privo di critiche e di problematiche.

2.3 Criticità della legge e del trust “dopo di noi”

Il dibattito parlamentare scaturito durante i lavori anteriori all'approvazione della legge è stato costantemente acceso e serrato. Da un lato c'era chi la riteneva un passo importante verso la maggior inclusione nella società e tutela dei soggetti disabili, dall'altro chi pensava fosse un rimedio addirittura dannoso, che avrebbe portato alla privatizzazione del welfare e favorito “assicurazioni e privati”. Alla fine, però, la legge è stata approvata con un testo finale che era il risultato della sintesi di sei proposte diverse presentate da vari partiti diversi (D'Ambrosio, 2016).

La legge 112/2016 è un primo passo per garantire emancipazione e tutela ai portatori di handicap, ma la strada da fare è ancora lunga: a due anni dall'entrata in vigore, è possibile fare un primo bilancio sull'andamento della legge. Le criticità emerse non sono poche, in

⁶ Sigla dell'Imposta sul reddito delle società, imposta sul reddito di società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle società di persone), che ha sostituito l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) quando, con il d. legisl. 344/2003, è stata attuata una riforma che ha modificato la struttura e la logica dell'imposizione societaria. La disciplina dell'IRES è oggi contenuta nel titolo II del d.p.r. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, t.u.i.r.).

⁷ IRPEF è l'acronimo che indica l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si tratta di un'imposta diretta, personale, progressiva e generale. È regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

particolare per quanto riguarda lo strumento economico principe del quale si serve per garantire il sostegno economico, ossia il trust.

Innanzitutto, c'è da fare una premessa: in Italia non esiste un'anagrafe sulle disabilità. Come evidenziava un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa il 15 maggio da Andrea Malaguti, "è impossibile dire quante siano le persone con problemi gravi in Italia (si stima circa due milioni) e non esiste una fotografia delle difficoltà che affrontano quotidianamente. Le necessità di un ragazzo autistico di 25 anni sono diverse da quelle di un down di 40. Mancano sia l'analisi quantitativa sia l'analisi qualitativa dei fabbisogni assistenziali senza le quali non è chiaro quanto possano incidere i finanziamenti previsti: 90 milioni per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,18 milioni per il 2018, vale a dire meno di 400 euro l'anno a disabile che, accolti in strutture idonee costerebbero allo Stato 200 euro al giorno." (Malaguti, 2017). In sostanza, il fondo triennale previsto dallo stato per realizzare servizi di co-housing, co-working e per compensare le minori entrate comportate dai trust del "Dopo di Noi" sono palesemente insufficienti.

Alla mancanza di un'anagrafe, con la conseguente allocazione impropria e insufficiente dei fondi, si affianca una seconda problematica: la legge si rivolge esclusivamente ai "disabili gravi", basandosi sulla definizione data dalla legge 104/92, che però non è in linea con quella accolta in ambito internazionale. Quest'ultima tiene conto, oltre allo stato psicofisico dell'individuo, il contesto quotidiano nel quale esso vive, che può rendere più o meno grave l'handicap in base agli ostacoli che presenta. Una definizione dinamica ed adattiva, che, se adottata, potrebbe far aumentare il numero di disabili considerati gravi in Italia: si includerebbero persone con un livello di disabilità non considerato di per sé grave, ma che, se si tenesse conto, ad esempio, della zona geografica di residenza o della lontananza a servizi e luoghi di cura, potrebbe diventarlo. Un aumento del numero di individui che avrebbero diritto agli aiuti previsti dalla legge, inevitabilmente, aggraverebbe ancor di più la situazione di carenza di fondi (Istat – Alleva, 2017).

Un'ulteriore criticità viene individuata dai membri delle associazioni a tutela dei disabili gravi, che vedono in questa disposizione un primo tassello verso la privatizzazione del welfare. Questa preoccupazione è giustificata sulla base della progressiva sostituzione dell'offerta di servizi pubblici con strumenti privati, soprattutto causata dalle assicurazioni. La Legge 112/2016, infatti, concede agevolazioni fiscali a chi stipula una polizza assicurativa, incentivandone quindi la sottoscrizione. Ma non è l'unica leva che orienta le scelte delle famiglie verso il privato: un altro fattore importante è dato, sempre, dall'insufficienza dei

fondi pubblici messi a disposizione, che costringono le famiglie a tutelarsi orientandosi verso soluzioni privatistiche.

Altre questioni, probabilmente le principali, riguardano il trust, lo strumento più importante che la legge si propone di utilizzare per la tutela dei disabili gravi e delle loro famiglie. Al di là delle agevolazioni fiscali, il vero mezzo che opera nel contesto di “dopo di noi”, cioè a tutela del portatore di handicap quando questo non avrà più il sostegno dei genitori, è proprio il trust, ma essendo un istituto giuridico originario degli ordinamenti di common law, si cala con qualche difficoltà in un ordinamento di civil law, come è quello italiano, che non lo regola e non lo disciplina in maniera dettagliata. Emerge chiaramente che si tratta di uno strumento esterno, che cerca di integrarsi in un diverso sistema giuridico, quindi molti aspetti saranno da curare, chiarire e ridefinire in futuro. Qualcosa, in questo senso, si sta già muovendo, ma le problematiche più spinose, oltre a quelle applicative e regolamentali, sono intrinseche alla struttura di trust stesso. In primis, tale soluzione, poiché privatistica, si rivela molto dispendiosa per le famiglie: sia per i costi burocratici, per quelli di gestione, che per l’ammontare del patrimonio che si vuole costituire. Per quanto riguarda i costi fissi di costituzione, troviamo quelli legati alla progettazione ed alla redazione dell’atto istitutivo di trust. La loro entità non può essere determinata a priori, dunque non è standard per qualsiasi trust. Non c’è neppure un legame coi beni che vengono conferiti, siano essi mobili, mobili registrati o immobili. Ciò che influenza i costi è la complessità dell’operazione posta in essere. Stando ad una stima effettuata da Raffaella Sarro e pubblicata sul sito We-Wealth il 27 giugno 2019, in linea generale si può indicare una cifra che parte da 10.000/15.000 €. In aggiunta a questi, si devono considerare poi le spese per adempiere agli obblighi pubblicitari legali: l’atto pubblico richiede la sottoscrizione da parte di un notaio, che per la prestazione può richiedere tra i 1.500 e i 3.000 €. Questo valore è destinato però ad aumentare qualora nel trust si inseriscano beni immobili, beni mobili registrati e quote di srl. Solo per l’istituzione, il trust richiede quindi un ammontare significativo, che per diverse famiglie potrebbe risultare addirittura proibitorio. Oltre a queste si devono considerare poi anche le spese per la sua gestione concreta, sia ordinaria che straordinaria, da parte del trustee. Anche in questo caso, non è possibile stabilire a priori la cifra. Tutto dipende dal tipo di attività che si richiede di svolgere all’amministratore fiduciario a vantaggio del beneficiario, che in alcuni casi potrebbero quindi richiedere l’ausilio di professionisti esterni, con il conseguente aumento delle spese complessive di gestione (Sarro, 2019). Si parla, quindi, di cifre considerevoli, decisamente fuori portata in relazione al reddito medio di una famiglia italiana con un figlio disabile. È come se fosse implicitamente prevista una soglia d’accesso per l’istituzione del

trust. Per dei patrimoni esigui, può risultare maggiore la spesa di costituzione e mantenimento del trust rispetto al valore complessivo dei beni conferiti. Tenuto conto di quanto evidenziato, sembrerebbe che tale soluzione sia percorribile esclusivamente da chi dispone di redditi elevati. Considerando quanto può essere costosa la vita per una famiglia con un figlio disabile, che deve garantirgli cure, eventuali apparecchi, servizi, farmaci, è chiaro che il suo reddito, in media, non può essere particolarmente elevato, nonostante gli aiuti e i finanziamenti che vengono offerti dal pubblico. Se si considera, in aggiunta, lo scenario economico globale, reduce da una delle più grandi crisi di tutti i tempi, risulta evidente che la maggior parte delle famiglie italiane, si sono impoverite. Per quelle con figli disabili, sono disponibili sempre meno risorse per accedere ai servizi privatistici, tra i quali figura appunto il trust, nonostante gli aiuti statali.

Eppure questo rimane uno degli strumenti, se non lo strumento, più importante per la tutela dei disabili dopo la morte dei genitori. Sarebbe necessario, quindi, trovare delle soluzioni per rendere fruibile questo strumento anche a famiglie che non dispongono di redditi particolarmente elevati. Un'idea, potrebbe venire prendendo spunto sempre dagli Stati Uniti, paese nel cui ordinamento giuridico è presente una dettagliata regolamentazione riguardo il trust. Una delle soluzioni più interessanti, per abbassare i costi, potrebbe essere quella di ispirarsi agli Special Needs Trust e istituire i trust collettivi.

2.4 Il modello USA e il trust collettivo

Negli Stati Uniti, il trust è un istituto giuridico che viene utilizzato di frequente, molto più che in Italia. Ciò può essere dovuto alla forma del sistema sanitario americano: non essendo un sistema universale, come quello Italiano, è responsabilità di ogni cittadino curare la propria salute. Di conseguenza, la sanità è un mix tra programmi pubblici, che prevedono per lo più aiuti ai soggetti “deboli” della società, ed assicurazioni private. Ciò comporta la formazione di enti, aziende e associazioni private che si mobilitano per la creazione di prodotti in grado di offrire un ricco ventaglio di soluzioni agli individui, in modo tale da compensare i servizi che il pubblico non offre. Tra questi, anche i trust sul “dopo di noi”. Questi vengono definiti “Special Needs Trust”. Partendo dalla dimensione giuridica, la norma di riferimento per la tutela dei soggetti diversamente abili è L'ADA del 1990, rinnovato e

perfezionato poi nel 2008, che prevede tutele dei diritti civili alle persone con disabilità. Garantisce pari opportunità nell'occupazione, nelle amministrazioni statali e locali, negli alloggi pubblici, nelle telecomunicazioni e nei trasporti. L'ADA tutela i diritti di coloro che hanno una disabilità e di coloro che si occupano di una persona che ha una disabilità (Proietti, 2008). Le persone portatrici di handicap vengono definite “Special Needs People” (persone con bisogni speciali) e sono coloro che necessitano di assistenza per problemi che possono essere mentali o psicologici. Non si tratta esclusivamente, quindi, di disabili definiti “gravi”, come è previsto invece dall'ordinamento Italiano. Ciò implica una platea di potenziali fruitori molto più ampia per questo tipo di strumenti. In ogni caso, anche oltre oceano, i trust vengono utilizzati per la tutela e il sostegno dei soggetti più deboli. Prima degli aiuti economici, vengono effettuati diversi programmi per educare la famiglia del soggetto disabile su quelle che sono le possibilità e gli scenari futuri. Si tratta di veri e propri incontri con degli esperti che offrono consigli finanziari, ma anche sulle possibili attività lavorative che i portatori di handicap potranno svolgere un domani e, in generale, su come prepararsi al meglio per vivere una vita quanto più possibile autonoma. Il “dopo di noi”, quindi, comincia nel “durante noi” (Garland, 2015).

La caratteristica principale degli Special Needs Trusts, nei quali i soggetti rilevanti sono gli stessi che compaiono nel trust interno⁸ (disponente, trustee, beneficiario e guardiano), è che i beni apportati non rientrano nel patrimonio proprio del disabile. Se così fosse e se il loro valore superasse una certa soglia, potrebbero impedire all'individuo di non ricevere aiuti pubblici, poiché non risulterebbe più indisponente. Di conseguenza, il portatore di handicap, a cui vantaggio viene istituito tale istituto giuridico, può godere dei beni che lo compongono, oltre che degli aiuti, economici e non, che riceve dai programmi pubblici, per pagarsi cure e assistenza medica. Questo è uno dei principali vantaggi per cui, negli Stati Uniti, è conveniente ricorrere allo Special Needs Trust. (Reynolds, 2017)

Anche qui i trust possono essere istituiti nel testamento del disponente, che, come in Italia, deve assicurarsi di allegare una “Lettera dei Desideri” da lasciare al trustee, che solitamente è un professionista, come guida per gestire al meglio il patrimonio a vantaggio del beneficiario disabile. Questo complesso di beni viene utilizzato per soddisfare le esigenze e i desideri del soggetto affetto da disabilità grave, affiancandosi ai finanziamenti e servizi pubblici garantiti dal Medicaid. (Department of Defense Guide for Adults With Special Needs, 2015)

⁸ Con “Trust interno” si intende il tipo di trust utilizzato nel sistema giuridico italiano.

I trusts americani si distinguono in due categorie⁹: individual (individuali) e pooled (collettivi). Nel primo caso, possono essere istituiti a favore di disabili che abbiano meno di 65 anni. Qualora il beneficiario muoia, le rimanenze del patrimonio che compongono il fondo vengono rimesse al Governo per un valore pari a un cap prestabilito. Le eccedenze a tale valore vengono eventualmente redistribuite tra gli eredi del disabile defunto, beneficiari del suo trust, qualora questo lo indichi espressamente nel suo patrimonio. Il vantaggio dell'individual trust consiste nella massima libertà di scelta del trustee da parte del disponente. Ne consegue che il fiduciario amministra il fondo esclusivamente a vantaggio del beneficiario, potendo rispettarne al 100% e al massimo della precisione i bisogni e le necessità. Ciò che però ne scoraggia l'istituzione si ritrova nei vincoli regolamentali dell'istituto: il trustee non può accettare se il trust non è di dimensioni sufficientemente grandi (in genere 250.000 dollari). Un altro problema, potrebbe derivare dalla scelta stessa del fiduciario: non è detto che questi sia la persona adatta per amministrare il patrimonio, soprattutto qualora non sia un professionista, compiendo azioni discutibili, che non portano particolari vantaggi al beneficiario e che in alcuni casi possono creare conflitti familiari coi parenti del disabile (The Arc Wisconsin, 2018).

Anche i pooled trust possono essere esclusivamente a beneficio di disabili under 65, come gli individual trusts. La differenza principale, rispetto questi ultimi, è che il patrimonio viene gestito da una pooled trust company, un'organizzazione no-profit che si occupa esclusivamente dell'amministrazione di trust collettivi. Per fare ciò, le pooled trust company utilizzano le diverse risorse trasferite coi pooled trust, mantenendo però sempre distinti e separati i fondi di ogni trust individuale. Ciascuno di questi, viene utilizzato esclusivamente a beneficio del disabile per cui è stato istituito. L'"unione" dei fondi avviene solo per le spese amministrative e gestionali, affrontate collettivamente e congiuntamente dai singoli patrimoni, in modo tale da sfruttare una sorta di economia di scala per ridurle. Alla morte del beneficiario, l'organizzazione ha la possibilità di trattenere parte del valore del fondo, un'eventualità concessa in alcuni stati Americani e su specificazione dei disponenti. Per istituire un pooled trust è necessario stipulare un Joinder Agreement, il tipico contratto che permette la gestione "riunita" di vari fondi in trust. La soluzione del trust collettivo presenta dei vantaggi significativi, che vanno a colmare le lacune del modello individuale. In primis, per quanto riguarda l'entità minima del patrimonio: con il pooled trust è concesso un finanziamento minimo, stimato tra i 750 e i 2.000 dollari, dunque questo istituto giuridico

⁹ In questo elaborato vengono considerati solamente i Self-Settled Special Needs Trusts, tralasciando i Third-Party, cioè gli Special Needs Trusts nei quali i beni appartengono ad uno o più soggetti diversi dal beneficiario/disabile.

diventa accessibile anche per le famiglie meno abbienti. Inoltre, le pooled trust company sono formate da un personale esperto e preparato in materia, che amministrerà i singoli patrimoni con professionalità e diligenza a vantaggio di ciascun beneficiario. Tuttavia, anche qui possono esserci dei contro: il fatto di amministrare un gran numero di trust può portare sì ad una gestione complessiva buona ed efficiente, facendo risparmiare i singoli, ma a livello individuale può esserci un utilizzo dei patrimoni meno mirato, preciso e curato a vantaggio del beneficiario disabile. Altro aspetto negativo: i beni immobili o mobili registrati possono essere apportati in quantità piuttosto limitata al patrimonio. Questo limite è posto per far sì che i pooled trust vengano stipulati prevalentemente dalle famiglie con patrimoni modesti, cioè proprio i soggetti per i quali è pensata questa soluzione collettiva (The Arc Wisconsin, 2018).

Le agevolazioni fiscali nello Special Needs Trust consistono essenzialmente in una esigua tassazione del fondo, ma soprattutto nel fatto che questo non va ad aumentare il patrimonio del beneficiario: mantenendo un livello reddituale minore, il beneficiario ha la possibilità di accedere agli aiuti pubblici grazie a Medicaid. È proprio questo il trust, un mezzo a disposizione dei disabili per migliorare la propria qualità di vita, ricevendo allo stesso tempo aiuti statali a loro dedicati (Lacey, Nadrler, 2012). È importante poi il lavoro gestorio del trustee sul patrimonio del beneficiario: questi ha la responsabilità di redigere la dichiarazione dei redditi e di pagare le tasse dovute. Una corretta amministrazione e contabilizzazione del trust permette di mantenere parallelamente i beni del fondo e anche l'accesso agli aiuti assistenziali pubblici: i primi verranno utilizzati per le spese di vita quotidiana, i secondi per le spese mediche. Questa è la principale caratteristica, la vera agevolazione fiscale del trust: spese mediche garantite e un fondo extra col quale effettuare le spese quotidiane, che possono così essere maggiori. I fondi destinati al disabile beneficiario sono destinati esclusivamente alla sua cura e protezione, non necessariamente medica, e non potendo essere aggrediti dai creditori (Waltar, 2014).

Gli Stati Uniti, dunque, offrono queste due alternative tra cui scegliere, in modo che la possibilità di stipulare un trust a vantaggio di soggetti affetti da grave disabilità sia concessa a tutti, indipendentemente dalla disponibilità economica. Il modello americano, per questo, si presenta più evoluto ed inclusivo rispetto a quello italiano.

2.5 Confronto tra Special Needs Trust e trust “dopo di noi”

Sulla base di quanto detto fino ad ora è possibile effettuare un confronto fra lo Special Needs Trust e il Trust “dopo di noi”. L’istituto giuridico in questione è il medesimo, ma negli Stati Uniti esiste maggior possibilità di scelta relativamente alle modalità di costituzione: di conseguenza più famiglie hanno la possibilità di stipulare un trust a beneficio di soggetti portatori di handicap. Ciò che origina questa differenza, può essere ricercato non solo guardando agli ordinamenti dei due paesi (quello USA di common law e quello italiano di civil law), ma anche nei rispettivi sistemi di welfare. In entrambi i paesi, la tutela del soggetto debole viene garantita con strumenti pubblici e privati. Negli Stati Uniti, lo Special Needs Trust viene realizzato quasi per necessità, per affiancare un ulteriore fondo agli aiuti statali: in questo modo il beneficiario non impiegherà tutte le sue risorse economiche in assicurazioni mediche private e riuscirà ad utilizzare in maniera efficiente, affidandosi magari ai professionisti delle pooled trust companies, i finanziamenti pubblici e il proprio patrimonio personale per accedere alle cure e per sostenere le proprie spese quotidiane. In Italia, il trust della legge 112/2016 è pensato esclusivamente per garantire al figlio disabile un patrimonio sicuro che può utilizzare a proprio beneficio sulla base di quanto previsto nell’atto istitutivo, in aggiunta agli aiuti garantiti dalla sanità pubblica.

Il fondo viene amministrato a vantaggio del beneficiario da un trustee in entrambi i paesi. Negli USA è caldamente consigliato sia un professionista, come già detto, per garantire al disabile, con una gestione attenta, di continuare a percepire anche le agevolazioni pubbliche. È importante una profonda conoscenza della legge e della situazione del beneficiario per il quale lavora. Il trustee non deve necessariamente essere colui il quale si prende cura del disabile, al contrario di quanto accade in Italia con il trust “Dopo di Noi”: qui, il fiduciario ha addirittura come compito principale quello di assistere il portatore di handicap, attenendosi a quanto stabilito dal disponente, oltre ad amministrarne il patrimonio.

Un’ulteriore differenza, si può individuare guardando ai destini dei patrimoni al momento della morte del beneficiario: negli USA, come già spiegato, possono finire o nei conti del Governo o in quelli delle pooled trust company; in Italia, è il disponente a scegliere la destinazione finale dei beni.

Lo strumento giuridico è il medesimo, così come il fine. Le diversità dovute al contesto esterno, in termini di welfare e di normative, ne differenziano la struttura e i modi di operare, e risulta evidente la maggior accessibilità al trust negli Stati Uniti. Può essere utile ispirarsi maggiormente al modello Americano, specialmente per quanto riguarda il trust collettivo, per

far sì che tale soluzione possa essere utilizzabile da una platea maggiore di beneficiari anche nel nostro paese. Il trust è indiscutibilmente uno strumento utile per la tutela nel “dopo di noi”, per cui è importante svilupparne e migliorarne la struttura e i modi di applicazione. La legge che l’ha introdotto è relativamente recente, ma qualcosa già si sta muovendo per perfezionare e diffondere in Italia la soluzione del trust.

CAPITOLO 3 – PROSPETTIVE FUTURE PER GLI STRUMENTI ECONOMICI DI TUTELA NEL DOPO DI NOI

3.1 Introduzione alle soluzioni a favore del “dopo di noi”

In Italia, a due anni dall’approvazione, sono diversi i players che si stanno muovendo per rendere le soluzioni proposte dalla legge 112/2016 maggiormente accessibili per le famiglie dei soggetti deboli. Le manovre principali vengono svolte per migliorare le soluzioni di co-housing e co-working, offrendo spazi fisici e personale qualificato e preparato per aiutare i soggetti disabili ad emanciparsi il più possibile. Per quanto riguarda i progetti relativi agli strumenti economici, le proposte offerte per adeguare le disposizioni della legge a soluzioni reali e concrete sono sensibilmente minori, probabilmente a causa della complessità della materia stessa. Le prospettive future per il trust all’interno del “dopo di noi” coinvolgono l’intero scenario di persone giuridiche del territorio nazionale, in primis cooperative, organizzazioni no-profit ed enti del terzo settore, che si stanno sempre più specializzando per creare figure di “trustee qualificati”, un po’ come accade già da tempo negli Stati Uniti. Ciò garantisce un servizio più professionale, mettendo a disposizione di famiglie e soggetti disabili un personale preparato giuridicamente e socialmente, che si prenderà cura del beneficiario e ne amministrerà il patrimonio in maniera migliore (Pinotti, 2019). Secondo l’avvocato Moja, in un’intervista di marzo 2019 alla Fondazione Pia Pozzoli¹⁰, il trustee si sceglie solitamente tra persone di fiducia o vicine a chi deve essere tutelato proprio in ragione del fatto che, prima dell’assistenza economica, si deve garantire quella umana, medica e sociale. Qualora però il trustee venga individuato in associazioni e onlus qualificate, è sufficiente scegliere un guardiano che conosca i bisogni e le necessità del disabile. Questo è quindi, probabilmente, l’assetto che assumeranno i trust “dopo di noi” individuali in futuro: figure qualificate dal punto di vista giuridico e sociale come trustee e soggetti vicini e legati al beneficiario come guardiani.

Anche privati e banche sono coinvolte nella “rivoluzione” del “dopo di noi”. Queste ultime, soprattutto, offrirono agevolazioni sugli aspetti economici regolati dalla legge, in primis sui trust e sulla possibilità di creare soluzioni collettive per ridurre i costi di istituzione e gestione. Tra queste spicca UBI Banca con il suo progetto “Trust in Life”, il vero e, probabilmente

¹⁰ Fondazione Pia Pozzoli nasce nel 2004 da otto associazioni locali che si occupano, a Piacenza, di volontariato e di sociale. Dal 2013 la Fondazione ha modificato il suo statuto diventando una Fondazione partecipata nella quale le famiglie, le istituzioni ed i gruppi associativi, concretizzando il principio di sussidiarietà, divenendo soci al pari dei fondatori.

unico, esempio di soluzione attuata per migliorare l'applicazione e favorire l'utilizzo del trust in Italia.

3.2 Le prime soluzioni per migliorare il dopo di noi

La strada principale verso la quale si sta muovendo il trust per diventare uno strumento sempre più efficace ed efficiente nel “dopo di noi” è quella del “pool trust”, traendo sempre più ispirazione dagli USA. Il modello europeo è stato sviluppato da un'idea di Marco Zoppi, CEO di Global Capital Trust, grazie all'esperienza maturata negli anni attraverso gli stretti rapporti con le associazioni delle famiglie dei disabili e dallo studio della legge “112/2016”. Il “pool trust” è una struttura a comparti, all'interno della quale più disponenti, con un unico progetto, si uniscono realizzando un programma mutualistico a vantaggio di altrettanti beneficiari. Sta ai soggetti più qualificati individuare e mettere insieme le famiglie che possono ottenere le maggiori sinergie. Con questa struttura è possibile reperire molte più risorse rispetto alle soluzioni normali: in questo modo si riducono i costi di istituzione e gestione e si aumenta la sostenibilità del progetto nel tempo. Il “pool trust” è pensato per riuscire ad intercettare il maggior numero di finanziamenti possibili, anche e soprattutto coinvolgendo le istituzioni, le quali si affiancano ai disponenti apportando risorse economiche e/o offrendo strutture che possono essere utilizzate per includere anche soluzioni di co-housing e co-working nel trust. (Zoppi, 2018). In questo senso, una delle proposte più innovative, è stata siglata a Napoli da una collaborazione tra il Pio Monte di Misericordia, il Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano e la Fondazione Banco di Napoli: si tratta del “Charitable Trust”. La peculiarità consiste nella ricerca e utilizzo di risorse principalmente tra finanziatori terzi. Questi effettuano delle donazioni a favore di soggetti in difficoltà per garantirne il benessere e una soddisfacente qualità della vita quando, un domani, non avranno nessuno che potrà prendersi cura di loro. Il progetto parte da Napoli, ma i suoi promotori assicurano di voler estendere l'iniziativa in tutta Italia e includere tra i beneficiari tutti i disabili, anche quelli non gravi (Esposito, 2019).

3.3 Un istituto di credito per il “dopo di noi”: il progetto di UBI Banca

Le informazioni sul progetto sono riportate sul sito dello stesso istituto di credito cooperativo, dove è spiegato che, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Anffas e CGM¹¹, UBI Banca si impegna per la realizzazione di progetti a sostegno di persone con gravi disabilità e delle loro famiglie nel "Durante e Dopo di Noi" gestiti attraverso lo strumento giuridico del trust. Una proposta nata per aiutare una platea di circa 127.000 persone con disabilità grave (Istat, 2017), che ha come obiettivo finale quello di offrire uno scenario di vita il più possibile autonoma ed inclusiva. Per fare ciò, si vogliono creare degli efficienti modelli di intervento da proporre alle persone con grave disabilità e alle loro famiglie basati sulla sussidiarietà circolare: una modalità di relazioni tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadini, che porta ad una collettività più matura, inclusiva e sociale (Cotturi, 2009). Importanti sono quindi la collaborazione delle diverse realtà presenti sul territorio per la co-progettazione di attività e iniziative universalistiche ed inclusive. Il progetto “Trust in Life”, come detto, si occupa della regolazione dell'aspetto economico del trust “Dopo di Noi”, ma questo non può prescindere dalla realizzazione di attività collegate atte all'inclusione e all'emancipazione del soggetto con handicap grave, ed ecco perché entra in gioco il tema della sussidiarietà circolare.

Il progetto si fonda su due pilastri: Il Progetto di Vita e il trust, singolo, di progetto o di comunità/multibeneficiario. Il primo è un programma realizzato da Anffas e CGM, che mettono a disposizione strutture, servizi e operatori, per affiancare il disabile e la sua famiglia in un percorso di co-progettazione del Progetto di Vita. Si tratta di un documento nel quale si illustrano le aspirazioni, i desideri e i programmi futuri che il disabile grave ha in mente per la propria vita e si delineano le attività assistenziali da fornire a quest'ultimo (Pantrini, 2017). Il secondo pilastro è il trust, l'aspetto economico dell'iniziativa. È predisposto da UBI Trustee, che si impegna ad amministrare le risorse economiche dei portatori di handicap gravi che istituiscono un trust. La peculiarità è che, grazie all'iniziativa di UBI Banca, si possono trovare tre soluzioni diverse di trust:

- Trust singolo, rivolto a un solo beneficiario. È il modello classico previsto dalla legge, di cui si avvalgono già da tempo famiglie con soggetti disabili che dispongono di patrimoni sufficienti.

¹¹ Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - è un'associazione ONLUS che si occupa della tutela dei diritti di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari.
Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli (CGM) è un network di cooperative sociali italiane per l'assistenza a l'aiuto allo sviluppo.

- Trust di progetto, l'evoluzione dello strumento: il progetto è unico e comune a più beneficiari, i cui patrimoni vengono amministrati congiuntamente.
- Trust di comunità/multibeneficiario, lo step finale: più trust di progetto raggruppati in un'unica comunità. Si rafforza ulteriormente la componente a finalità mutualistica, ad esempio, quando si destina il patrimonio residuo a favore del trust di comunità/multibeneficiario, quest'ultimo lo rigira a favore di altri soggetti.

Le caratteristiche del trust singolo sono già state illustrate nei precedenti capitoli: segregazione del patrimonio, tutelato dall'aggressione dei creditori di disponente e trustee, amministrazione negli interessi del beneficiario, supervisione sull'operato del trustee e garanzia del rispetto del Progetto di Vita. I trust di progetto e di comunità/multibeneficiario riprendono in qualche modo l'esempio dei pooled trusts americani, pur differenziandosi significativamente da questi: non trusts singoli messi insieme, ma un unico trust collettivo che si attiene a un progetto comune (Fondazione Dopo di Noi Bologna, n.d). Queste soluzioni possono essere immaginate come dei contenitori con dentro altre "scatole" costituite da trust individuali: il plus sta nella possibilità di creare modelli di coesione e di integrazione sociale basati su scelte collettive e nella riduzione dei costi sfruttando le economie di scala. Inoltre, grazie al sistema mutualistico, le eventuali risorse lasciate da un beneficiario al momento della sua morte, vanno a favore dello stesso trust di progetto (ad esempio continuano a sostenere la gestione della casa in cui la persona ha vissuto insieme ad altri al massimo 3 persone, come prevede la legge) o ad altri progetti di vita analoghi (De Carli, 2017).

Si tratta di soluzioni recenti ed innovative, un progetto in fase poco più che embrionale. Al momento non sono disponibili dati quantitativi per verificarne l'adesione e i risultati raggiunti, per cui è difficile esprimere un parere certo ed empirico sull'efficacia di questa soluzione di trust collettivo. "Trust in life" è il primo trust di un istituto di credito italiano che attua modelli di integrazione sociale sulla base di soluzioni mutualistiche nello scenario del "Dopo di Noi" (Fondazione Dopo di Noi Bologna, n.d). Si aggiungono cioè al trust finalità mutualistiche, andando a far condividere bisogni, soluzioni e risorse tra più soggetti (De Carli, 2017). Da non trascurare, in ultimo, anche l'attività di prevenzione e informazione dell'iniziativa: è prevista l'organizzazione di eventi nelle principali piazze italiane che coinvolgono disabili gravi e le loro famiglie. Un progetto che mette insieme le forze dei professionisti del sociale e della finanza per migliorare l'assistenza e la tutela dei portatori di handicap gravi (UBI Banca, 2017).

CONCLUSIONI

La nostra analisi è partita dallo studio della struttura della legge 112/2016 per capirne effettivamente i contenuti e quindi le proposte concrete che offre per regolare il “dopo di noi”. Appare rilevante il tentativo del legislatore nell’offrire sgravi fiscali ai disabili gravi e alle loro famiglie per quanto riguarda la tassazione e l’utilizzo degli strumenti economici come il trust e anche nell’incentivare i privati che operano nel sociale di applicare soluzioni di co-housing e co-working per aiutare i soggetti disabili gravi. Tuttavia le criticità sono evidenti: i fondi stanziati sono insufficienti poiché decisi a tavolino senza utilizzare un documento di riferimento che riporti in maniera accurata il numero di potenziali beneficiari delle iniziative della legge. La quasi totalità delle regioni, alle quali spettava la stesura di un progetto per ottenere l’accesso al fondo, non si sono attivate: un’inadempienza che ha comportato un ovvio malfunzionamento in molte parti dell’Italia per ciò che riguarda l’applicazione della legge nel concreto.

Per quanto riguarda gli strumenti economici offerti dalla legge, si è approfondito quello principale, cioè il trust. Dalla nostra analisi è emerso che potenzialmente la soluzione è molto valida: consente di creare un fondo futuro certo per il beneficiario disabile e, soprattutto, protetto dalle pretese dei creditori dei suoi familiari che lo costituiscono o del trustee che lo amministra, permettendo al soggetto con handicap grave di continuare a svolgere una vita dignitosa, nel rispetto dei suoi bisogni, abitudini e desideri. Le agevolazioni fiscali per scegliere tale soluzione ci sono, ma sembrerebbe che, al momento, i costi superino i benefici: le spese per l’attuazione e il mantenimento del fondo sono molto alte, rendendo questa una soluzione accessibile prevalentemente a chi dispone di patrimoni importanti. Guardando oltre oceano, si può notare come il modello americano trovi una soluzione a questa problematica grazie ai pooled trust. Una proposta che permette di mettere insieme più trust di varie famiglie disponenti, in modo tale da suddividere proporzionalmente i costi di istituzione e di mantenimento, ma al contempo di mantenere i patrimoni distinti e di utilizzarli per la cura e la tutela del beneficiario disabile.

Prendendo ispirazione da quest’ultimo modello, abbiamo visto come, in Italia, UBI Banca stia cercando di creare una soluzione che possa rendere il trust più accessibile grazie ai trust di progetto o multibeneficiario con l’iniziativa “Trust in Life”: un progetto unico, con un singolo trustee che amministra un trust comune a vantaggio di più beneficiari, ovvero i soggetti individuati dalle famiglie disponenti. I principali vantaggi sono la riduzione dei costi sfruttando le economie di scala e l’applicazione di un sistema mutualistico.

Insomma, il trust è un istituto giuridico “nuovo” nell’ordinamento italiano e come tutte le novità è fisiologico ci siano imperfezioni sia nell’applicazione che nel funzionamento. Rimane comunque senz’altro uno strumento valido per garantire un patrimonio certo e sicuro alle persone con disabilità grave quando queste non avranno più il sostegno di una famiglia, che verrà amministrato per il loro benessere e per la loro tutela. Gli ostacoli e le difficoltà sono diverse, ma chiare e abbiamo visto che qualcosa si sta già muovendo in questo senso: spetta al legislatore operare per colmare le lacune presenti nella legge, e ad enti pubblici e privati offrire soluzioni e alternative che vadano a rendere sempre più efficace e utilizzata una norma indispensabile per i più deboli, che garantisca loro un domani quanto più possibile felice e normale, dove non dovranno mai mancare integrazione, sicurezza economica e assistenza medica e sociale.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- C. Adinolfi (2016), 'Dopo di noi', la legge spiegata in 15 punti, L'Espresso, <<http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2016/05/24/news/dopo-di-noi-la-legge-spiegata-in-15-punti-1.267139>>
- S. Arduini, G. Corti, M. Cugnasco, G. LaTorre, F. Romana Lupoi, A. Santuari, L. Serpieri, M. Snichelotto, D. Zanchi (2015), Trust e “dopo di noi”, Associazione “Il trust in Italia”, p.7 <<https://www.francescaromanalupoi.com/files/pub-trust-e-dopo-di-noi.pdf>>
- C. Castegnaro (2017), Disabilità grave, Dopo di Noi e attuazione legge 112/2016, welforum.it <https://welforum.it/disabilita-grave-dopo-di-noi-legge-112-2016/>
- R. Clarfeld (2018), Special Needs Trusts: What They Do And How They Work, Forbes <<https://www.forbes.com/sites/robclarfeld/2018/12/17/special-needs-trusts-what-they-do-and-how-they-work/#421c4b9a5dc7>>
- S. De Carli (2018), Dopo di noi: progetti partiti solo in quattro regioni, Vita Società Editoriale S.p.A. <<http://www.vita.it/it/article/2018/07/03/dopo-di-noi-progetti-partiti-solo-in-quattro-regioni/147468/>>
- S. De Carli (2018), Patrimonio e dopo di noi: come utilizzare gli strumenti previsti dalla legge, Vita Società Editoriale S.p.A. <<http://www.vita.it/it/article/2018/05/02/patrimonio-e-dopo-di-noi-come-utilizzare-gli-strumenti-previsti-dalla-/146693/>>
- S. De Carli (2017), Per il dopo di noi nasce il trust multi-beneficiario, Vita <<http://www.vita.it/it/article/2017/06/29/per-il-dopo-di-noi-nasce-il-trust-multi-beneficiario/143862/>>
- Decreto Ministeriale 23 novembre 2016, Gazzetta Ufficiale <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario>
- Department of Defense (2015), Guide for Adults With Special Needs, modulo 8 <<http://download.militaryonesource.mil/12038/MOS/ResourceGuides/Guide-AWSN.pdf>>
- G. Di Vita (2016), M5S: «Numeri e ragioni del nostro no al “dopo di noi”», Il sole 24 ore <https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2016-06-16/m5s-numeri-e-ragioni-nostro-no-dopo-noi--154045.php?uuid=ADQ2dJd&refresh_ce=1>

- M. D'Ambrosio (2016), "Dopo di noi", ora è Legge. Il sì arriva con 312 voti favorevoli, Il corriere della sera <<http://sociale.corriere.it/dopo-di-noi-ora-e-legge-il-si-arriva-con-312-voti-favorevoli/>>
- Dizionario di Economia e Finanza (2012), trust, Treccani <http://www.treccani.it/enciclopedia/trust_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/>
- F. Esposito (2019), Nasce a Napoli il primo Trust per il "dopo di noi", Comunicare il sociale <<http://www.comunicareilsociale.com/2019/03/19/nasce-a-napoli-il-primo-trust-per-il-dopo-di-noi/>>
- Fondazione Dopo di Noi Bologna (n.d.), chi siamo <<http://www.dopodinoi.org/chi-siamo.aspx>>
- C. Giacobini (2016), Approvata la nuova legge sul "dopo di noi": contenuti e analisi, HandyLex.org <http://www.handylex.org/gun/legge_dopo_di_noi_2016.shtml>
- M. Grazzini (2017), Legge 112/2016, Fondazione futura Siena <http://www.fondazionefuturasiena.eu/wp-content/uploads/2017/04/Trust-per-il-Dopo-di-Noi_Grazzini.pdf>
- Istat (2017), Nota sulla legge "Dopo di noi" <<https://www.istat.it/it/files/2017/06/A-Dopo-di-noi.pdf?title=Nota+sulla+legge+%22Dopo+di+Noi%22++05%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf>>
- R.P. Lacey & H.D. Nadler (2012), Special Needs Trusts, in Family Law Quarterly, Vol. 46, No. 2, 2012
- LEGGE 22 giugno 2016, n. 112, Gazzetta Ufficiale <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/24/16G00125/sg>>
- A. Malaguti (2017), Il fallimento del "dopo di noi" famiglie sempre più sole e 40 mila disabili fantasma, La Stampa, <<https://www.lastampa.it/cronaca/2017/05/15/news/il-fallimento-del-dopo-di-noi-famiglie-sempre-piu-sole-e-40-mila-disabili-fantasma-1.34600383>>
- D. Marsicano (2015), "Trust" e Dopo di noi: perché le "lettere dei desideri" diventino legge, SuperAibile INAIL <<https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/trust-e-dopo-di-noi-perche-le-lettere-dei-desideri-diventino.html>>
- Notariato e Associazioni dei Consumatori (2017), "Dopo di noi", Amministratore di sostegno, Le guide per il cittadino <https://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Dopo_di_noi.pdf>

- P. Pantrini (2017), Trust in Life: i professionisti del sociale e della finanza insieme per il Dopo di Noi, Secondo Welfare <<https://www.secondowelfare.it/privati/investimenti-nel-sociale/trust-in-life-quando-i-professionisti-del-sociale-e-della-finanza-sincontrano.html>>
- F. Pietrella (2018), Aspetti Fiscali del "Dopo di Noi", Il sole 24 ore <<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-11-29/aspetti-fiscali-dopo-noi-140108.php>>
- P. Pinotti (2019), Quali opportunità offerte dal trust per il “Dopo di noi”, intervista all’avvocato Moja, Fondazione Pia Pozzoli <<http://www.fondazionepiapozzoli.it/quali-opportunita-offerte-dal-trust-per-il-dopo-di-noi-intervista-allavvocato-moja/>>
- E. Proietti (2008), Stati Uniti: estese le tutele delle persone disabili sul luogo di lavoro, SuperAble INAIL <<https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/stati-uniti-estese-le-tutele-delle-persone-disabili-sul-luog.html>>
- V. Radford, M. F. and Bryan, C., Irrevocability of Special Needs Trusts: The Tangled Web that is Woven When English Feudal Law is Imported into Modern Determinations of Medicaid Eligibility. NAELA Journals, Vol. 8, p. 1, 2012; Georgia State University College of Law, Legal Studies Research Paper No. 2012-11.
- J. Reynolds (2017), Ways To Provide For Your Disabled Adult Child's Future, Forbes <<https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2017/07/12/ways-to-provide-for-your-disabled-adult-childs-future/#74d44e222bbe>>
- R. Sarro (2019), Quanto costa un trust in Italia, We Wealth <https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/quanto-costa-trust-italia/?gclid=EAIAIQobChMI-t_9Nzr5AIVCOJ3Ch3muw0ZEAAYASAAEgL3TPD_BwE>
- S. Silvestre (2016), “Dopo di Noi”: diamo colore e sostanza a quella “foto sbiadita”, Superando.it <<https://www.superando.it/2016/06/17/dopo-di-noi-diamo-colore-e-sostanza-a-quella-foto-sbiadita/>>
- G. Simona (2010), L’articolo 2645 ter c.c., gli effetti del vincolo di destinazione, i dubbi interpretativi, diritto.it <<https://www.diritto.it/1-articolo-2645-ter-c-c-gli-effetti-del-vincolo-di-destinazione-i-dubbi-interpretativi/>>
- R. Speciale (2017), “Durante e dopo di noi” la guida Anffas su tutto ciò che è importante sapere sulla legge 112/2016, La rosa blu, la rivista Anffas Onlus sulla disabilità, Anno XXV N. 1

[www.anffas.net/dld/files/Documenti%20Anffas/Rosa%20Blu/2015/ROSA_BLU_LUGLIO2017_PUBBLICATA\(1\).pdf](http://www.anffas.net/dld/files/Documenti%20Anffas/Rosa%20Blu/2015/ROSA_BLU_LUGLIO2017_PUBBLICATA(1).pdf)>

- P. Sullyvan (2010), Exploring Trusts for the Disabled, The New York Times
<<https://www.nytimes.com/2010/11/06/your-money/06wealth.html>>
- The Arc Winsconsin (2018), An Introduction to Pooled Special Needs Trust
<<https://arcwi.org/content/uploads/sites/17/2018/08/The-Arc-Wisconsin-Special-Needs-Pooled-Trust-Webinar-9-12-18.pdf>>
- S. Vitelli (2009), Cittadinanza attiva e sussidiarietà circolare, Labsus laboratorio per la sussidiarietà < <https://www.labsus.org/2009/02/cittadinanza-attiva-e-sussidiarieta-circolare/>>
- S. Waltar (2014), Advantages and Disadvantages of a Special Needs Trust, Legacy Estate Planning, LLC < <https://www.waltar.com/advantages-disadvantages-special-trust/>>
- M. Zoppi (2018), Trust Dopo di Noi: l'utilizzo del Pool Trust, Global Capital Trust
<<http://www.marcozoppi.it/trust-dopo-di-noi-pool-trust/>>